



Riunione del 13 maggio 2013

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**  
**CORTE FEDERALE CU N. 8 DEL 22 maggio 2013**

Sono presenti:

Avv. Renato Tobia	Presidente - Estensore
Avv. Claudio Di Tullio	Componente
Avv. Achille Reali	Componente

**08.12.13 RICORSO ASD VOLLEY IGLESIAS AVVERSO DECISIONE DELLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE CAF 16/2012 – 2013 DEL 18/3/2013**

**LA CORTE FEDERALE**

\* \* \*

Esaminati gli atti del procedimento, letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria della controinteressata, preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale

**premesse**

che con lettera raccomandata in data 25/10/2012 l'atleta Valeria Sergi ha richiesto alla società Volley Iglesias lo scioglimento del vincolo per giusta causa deducendo la rinuncia del sodalizio stesso alla partecipazione al campionato Regionale di Serie C femminile;

che, in difetto di intervenuto accordo, in data 22/11/2012 l'atleta Valeria Sergi ha adito la C.T.A. la quale, in data 17/1/2013, ha accolto il Ricorso disponendo lo scioglimento del vincolo, senza tener conto della inammissibilità del Ricorso medesimo per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 77 R.G. comma 4;

che, la società Volley Iglesias ha proposto impugnazione dinanzi alla Commissione di Appello Federale rilevando che il Ricorso è inammissibile per il mancato rispetto dei termini procedurali previsti dalle norme federali;

che anche la CAF ha respinto l'appello senza prendere in esame la circostanza dell'inoltro della raccomandata con la quale si richiedeva lo svincolo a termine scaduto;

Ricorre a questa Corte la soc. Volley Iglesias impugnando la Decisione di secondo grado motivando il mancato rispetto delle norme del Regolamento Giurisdizionale in ordine ai termini di decadenza per la domanda di scioglimento del vincolo.

La domanda della società Volley Iglesias è fondata e merita accoglimento.



Sia la CTA che la CAF hanno omesso di considerare, con una valutazione dovuta di ufficio, che ai sensi dell'art. 77 comma 4 R.G. "l'invito a sciogliere coattivamente il vincolo deve essere inviato, a pena di decadenza entro i termini fissati dal Consiglio Federale, termini fissati dai Regolamenti per la serie C dal 1 luglio al 15 ottobre;

Ciò premesso non può che doversi affermare che la data del 15 ottobre costituisce il termine ultimo entro il quale perentoriamente l'atleta avrebbe dovuto iniziare la procedura con la costituzione in mora della società a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

Peraltro, l'atleta, negli atti prodotti, ha ammesso di aver avuto notizia tempestiva perché antecedente al 15/10/2012 della volontà della società di rinunciare al campionato regionale di serie C e di aver inviato l'istanza il 25/10/2012 senza il rispetto del termine perentorio, pur deducendo giustificazioni prive di fondamento giuridico;

Va, ribadito che il mancato rispetto di un termine perentorio non richiede l'eccezione di parte per essere rilevato poiché in virtù delle norme federali vigenti tutti i termini sono perentori e devono, e possono essere rilevati di ufficio.

**P.Q.M.**

La Corte Federale, accoglie il Ricorso proposto dalla società Volley Iglesias e rimette gli atti alla Commissione di Appello Federale affinché statuisca e motivi nel rispetto dei principi regolamentari riaffermati nella presente Decisione, disponendo la restituzione della tassa.

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Renato Tobia

Roma, 22 maggio 2013